



F O N D A Z I O N E
Cassa di Risparmio di Gorizia

**REGOLAMENTO PER LA GESTIONE
DEL PATRIMONIO**

**APPROVATO DAL CONSIGLIO DI INDIRIZZO IL
17.02.2025**

INDICE:

AMBITO DI APPLICAZIONE

TITOLO I – PRINCIPI GENERALI

Art. 1 - Finalità del processo di gestione del patrimonio

Art. 2 - Fondo stabilizzazione erogazioni

TITOLO II – ATTRIBUZIONE E RESPONSABILITA' NEL PROCESSO DI INVESTIMENTO

Art. 3 - Separazione ruoli e responsabilità

Art. 4 - Consiglio di Indirizzo

Art. 5 - Consiglio di Amministrazione

Art. 6 - Informative del Consiglio di Amministrazione

Art. 7 - Commissione investimenti

Art. 8 - Struttura operativa interna

TITOLO III – INVESTIMENTI

Art. 9 - Composizione degli investimenti

Art.10 - Criteri di selezione degli investimenti del patrimonio gestito

Art.11 - Diversificazione degli investimenti

Art.12 - Gestione dei rischi degli investimenti del patrimonio gestito

Art.13 - Investimenti del patrimonio strategico

TITOLO IV – MODALITA' DI GESTIONE DEL PATRIMONIO

Art.14 - Modalità di gestione del patrimonio

TITOLO V – PRINCIPI DI SELEZIONE DEL GESTORE E DELL'ADVISOR

Art.15 - Principi di selezione degli intermediari abilitati

Art.16 - Principi di selezione dell'Advisor

TITOLO VI - PRINCIPI DI MONITORAGGIO E RENDICONTAZIONE

Art.17 - Monitoraggio

Art.18 – Rendicontazione

TITOLO VII – PUBBLICITA' DEL REGOLAMENTO, DEL BILANCIO E NORMA TRANSITORIA

Art.19 - Pubblicità del Regolamento e del bilancio

Art.20 - Norma transitoria

TESTO PROPOSTO

AMBITO DI APPLICAZIONE

Il presente regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 5, commi 11 e 12, dello Statuto della Fondazione Cassa di Risparmio di Gorizia, di seguito indicata come "Fondazione", definisce gli obiettivi e i criteri, individua gli ambiti di azione e le responsabilità, e disciplina le procedure e le modalità della gestione patrimoniale e finanziaria della Fondazione, in aderenza ai contenuti della Carta delle Fondazioni definita in sede Acri e del Protocollo d'Intesa ACRI-MEF sottoscritto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze il 22 aprile 2015.

TITOLO – PRINCIPI GENERALI

Art. 1 – Finalità del processo di gestione del patrimonio

Il patrimonio della Fondazione è totalmente vincolato al perseguimento degli scopi statutari, ai quali è legato da un rapporto di strumentalità.

Nella gestione del patrimonio la Fondazione osserva i seguenti criteri:

- a) *ottimizzazione della combinazione tra redditività e rischio del portafoglio nel suo complesso, attraverso la scelta degli strumenti migliori per qualità, liquidabilità, rendimento e livello di rischio, in coerenza con la politica d'investimento adottata;*
- b) *adeguata diversificazione del portafoglio finalizzata a contenere la concentrazione del rischio e la dipendenza del risultato della gestione da determinati emittenti, gruppi di imprese, settori di attività e aree geografiche;*
- c) *efficiente gestione finalizzata a ottimizzare i risultati, contenendo i costi di transazione di gestione e di funzionamento in rapporto alla dimensione ed alla complessità e caratteristiche del portafoglio.*

Ove la gestione di portafoglio venga affidata ad intermediari abilitati, l'impiego degli strumenti finanziari derivati ha luogo nel rispetto del Titolo V, Capitolo III, Sezione II, del Regolamento sulla gestione collettiva del risparmio emanato dalla Banca d'Italia l'8 maggio 2012, e dovrà indicare:

- a) *un benchmark di riferimento o un obiettivo di rendimento;*
- b) *un limite di rischio finanziario coerente con il benchmark o l'obiettivo di rendimento;*
- c) *un limite di leva netta calcolato secondo la normativa Ucits non superiore a 130%.*

Le politiche di investimento sono ispirate al perseguimento dei seguenti obiettivi:

- salvaguardia del valore del patrimonio attraverso l'adozione di idonei criteri prudenziali di diversificazione del rischio;
- conseguimento di un rendimento che consenta di destinare all'attività istituzionale un flusso di risorse finanziarie coerente con gli obiettivi pluriennali stabiliti dalla Fondazione con il Documento di Programmazione Pluriennale;
- stabilizzazione nel tempo del livello delle risorse da destinare alle finalità istituzionali, attraverso opportune politiche di accantonamento;
- collegamento funzionale con le finalità istituzionali e in particolare con lo sviluppo del territorio.

Nelle scelte di investimento, la Fondazione:

- segue forme di impiego coerenti con la sua natura di investitore istituzionale senza fine di lucro con orizzonte temporale di lungo periodo;
- adotta criteri che tengano conto del grado di responsabilità sociale degli investimenti e ne verifica periodicamente il rispetto;
- opera seguendo principi di adeguata diversificazione degli investimenti, in coerenza con le decisioni di investimento strategico.
- può fare ricorso a operazioni di copertura del rischio che consentano di contenerne gli effetti e salvaguardare l'integrità del patrimonio, tenendo conto dei costi/benefici e della presenza del fondo stabilizzazione erogazioni.

Nella gestione del patrimonio la Fondazione adotta un principio di bilanciamento tra la quota investita nella società bancaria di riferimento e gli altri investimenti, coerente con il profilo strategico della quota azionaria, ferme restando le prerogative di cui all'art. 25, comma 3-*bis*, del d.lgs. n. 153 del 1999.

Art. 2 – Fondo stabilizzazione erogazioni

In coerenza con le finalità degli investimenti di cui al precedente articolo, la Fondazione alimenta un fondo per la stabilizzazione delle erogazioni con l'intento di assicurare un flusso stabile di risorse per la realizzazione delle finalità istituzionali e fronteggiare gli effetti sul risultato di gestione della volatilità dei mercati.

La Fondazione costituisce e mantiene un fondo la cui consistenza, unitamente a quella relativa ad altri fondi erogativi, consenta di ridurre la variabilità delle erogazioni previste per gli esercizi futuri. Le politiche di accantonamento e di utilizzo del fondo vengono definite anche con l'intento di perseguire un più generale equilibrio finanziario di lungo periodo.

TITOLO II – ATTRIBUZIONI E RESPONSABILITÀ NEL PROCESSO DI INVESTIMENTO

Art. 3 – Separazione ruoli e responsabilità

Il Consiglio di Indirizzo, il Consiglio di Amministrazione, il Collegio dei Sindaci e la Struttura operativa interna operano secondo le attribuzioni dello Statuto e del presente Regolamento, nel rispetto dei relativi ruoli, competenze e responsabilità, senza ingerenze o sovrapposizioni di attribuzioni. Il Collegio dei Sindaci vigila affinché le attribuzioni di responsabilità vengano rispettate e i processi e le procedure siano adeguate alle finalità per le quali sono definite.

Art. 4 – Consiglio di Indirizzo

Sono di competenza del Consiglio di Indirizzo le decisioni in merito alla definizione delle politiche di investimento del patrimonio con riguardo alla:

- definizione delle linee generali di impiego, con riferimento alle classi di attività oggetto di investimento e relativo *benchmark* strategico (c.d. *asset allocation* strategica). La scelta del *benchmark* strategico tiene conto del peso del portafoglio strategico;
- individuazione, d'intesa con il Consiglio di Amministrazione, degli obiettivi di consistenza del fondo stabilizzazione erogazioni;
- elaborazione degli indirizzi generali riguardanti gli investimenti strategici e i criteri di responsabilità sociale;
- destinazione di quote del patrimonio agli impieghi in rapporto funzionale con le finalità statutarie e in coerenza con la strategia istituzionale adottata dalla Fondazione.

Il Consiglio di Indirizzo verifica periodicamente, sulla base delle relazioni del Consiglio di Amministrazione, se i risultati degli investimenti siano coerenti con i principi generali dello Statuto e con le strategie d'impiego elaborate.

Il Consiglio di Indirizzo provvede alla definizione dei criteri per l'eventuale affidamento della gestione patrimoniale ad intermediari abilitati (gestori) ai sensi dell'art 5, comma 11 dello Statuto.

Art. 5 – Consiglio di Amministrazione

Sono di competenza del Consiglio di Amministrazione tutte le attribuzioni in materia di gestione del patrimonio che non sono riservate dallo Statuto e dal presente Regolamento al Consiglio di Indirizzo.

In particolare, con il supporto della Commissione Investimenti e della Struttura operativa interna, spettano al Consiglio di Amministrazione:

- la scelta circa la concreta allocazione del patrimonio nelle diverse tipologie d'investimento, nel rispetto delle linee strategiche individuate dal Consiglio di Indirizzo con il Documento di Programmazione Pluriennale;
- l'amministrazione degli investimenti strategici e il relativo esercizio dei diritti economici e amministrativi;
- la individuazione, secondo i criteri definiti dal Consiglio di Indirizzo, degli intermediari abilitati cui affidare la gestione del patrimonio ove ritenuto opportuno;
- la verifica periodica, in caso di gestione affidata a gestori abilitati, del rispetto delle politiche di investimento e delle regole di bilanciamento dei rischi definite dalla Fondazione;
- l'assunzione delle decisioni in termini di ribilanciamento strategico dei rischi e delle durate;
- la valutazione periodica dei gestori;

- la definizione degli aspetti organizzativi, operativi e di responsabilità della Struttura operativa interna;
- la selezione di eventuali *advisor*/consulenti esterni sulla base dei criteri contenuti nel successivo art. 16.

In caso di urgenza il Presidente della Fondazione, sentito il Direttore Generale, potrà operare ai fini gestionali ai sensi dello Statuto.

Ai fini di quanto previsto dalla legge 9 dicembre 2021, n. 220, il Consiglio di Amministrazione:

- 1) in caso di investimento diretto, ha l'obbligo di consultare gli elenchi pubblicamente disponibili di società che producono mine antipersona e munizioni e submunizioni a grappolo e la facoltà di integrare le informazioni ivi contenute con quelle fornite dal data provider Nummus o da eventuale altro provider privato convenzionato o individuato. Qualora gli elenchi consultati contengano informazioni tra loro discordanti, nelle relazioni periodiche di cui al punto 5 che segue, dovranno essere indicate le motivazioni che hanno condotto alla scelta della fonte utilizzata tra quelle consultate.
- 2) in caso di investimento diretto, deve accertarsi che il soggetto finanziato non abbia sede legale e/o luogo di operatività in Stati che non hanno sottoscritto la Convenzione di Ottawa del 3 dicembre 1997 e la Convenzione di Oslo del 30 maggio 2008;
- 3) in caso di affidamento della gestione finanziaria a soggetti terzi, anche esteri è tenuto a dare preventivamente adeguate istruzioni ai soggetti terzi gestori, individuando i termini e le modalità del monitoraggio dell'attività da essi svolta, ed acquisendo da questi ultimi specifica attestazione scritta di adozione di policy interne in linea con quanto prescritto dalla normativa e dalle istruzioni emanate dalle Autorità;
- 4) deve predisporre adeguati e costanti flussi informativi volti ad assicurare agli altri organi piena conoscenza e governabilità dei presidi organizzativi adottati per la verifica del rispetto del divieto di investimento, nonché la tempestiva conoscenza di eventuali violazioni del divieto;
- 5) con cadenza almeno annuale, deve fornire puntuale indicazione circa l'attività svolta ai fini del rispetto delle previsioni contenute nella legge n. 220/2021 e nelle relative istruzioni;
- 6) qualora, all'esito delle procedure preventive di controllo effettuate, emerga che i potenziali destinatari degli investimenti siano coinvolti nelle attività di cui all'articolo 1, comma 1, della legge n. 220/2021, deve adottare le misure ritenute necessarie per assicurare il rispetto del divieto;
- 7) qualora, in relazione ad investimenti già effettuati, vengano riscontrate violazioni del divieto, dovrà fornire tempestiva comunicazione dell'accaduto al Ministero dell'Economia, indicando le misure adottate per porvi rimedio, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 5, comma 1, secondo periodo, del D. Lgs. n. 153/99;
- 8) dovrà, in ogni caso, attenersi alle istruzioni emanate tempo per tempo dalle Autorità vigilanti, nonché alle eventuali indicazioni fornite da ACRI.

Art. 6 – Informative del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione relaziona almeno ogni semestre al Consiglio di Indirizzo circa l'andamento della gestione patrimoniale, compresi gli impieghi strategici, con riguardo al rispetto delle politiche di investimento definite, ai rendimenti conseguiti e ai rischi assunti, anche sulla base dei rapporti periodici forniti dalla Commissione Investimenti ove attivata.

Art. 7 – Commissione Investimenti

Il Consiglio di Amministrazione può istituire una Commissione Investimenti ai sensi dell'art.15, comma 3, lettera d) dello Statuto, cui assegnare compiti di supervisione e controllo sulla gestione patrimoniale o specifici aspetti di analisi nei limiti delle proprie competenze statutarie.

La Commissione Investimenti, composta di norma da componenti con conoscenze economico-finanziarie, si avvale della struttura operativa interna coordinata dal Direttore Generale e del supporto tecnico dell'Advisor, se nominato, e può anche avvalersi di consulenze esterne, previa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione.

La Commissione Investimenti risponde del proprio operato nei confronti del Consiglio di

Amministrazione. Nell'esercizio della sua attività di vigilanza il Collegio dei Sindaci può partecipare alle riunioni della Commissione ed ha accesso agli atti della stessa.

Possono essere assegnate alla Commissione Investimenti attribuzioni nell'ambito delle seguenti materie:

- verificare e controllare periodicamente l'attività d'investimento;
- monitorare su base almeno trimestrale il rischio complessivo e quello specifico assunto nella gestione del patrimonio, sulla base di report prodotti dai gestori o dall'eventuale *advisor*;
- valutare la coerenza dell'assetto degli investimenti con gli scenari di mercato e, se necessario, proporre eventuali ribilanciamenti;
- controllare l'attività dei gestori e proporre eventuali affidamenti e revoche di incarico;
- analizzare i bisogni finanziari della Fondazione e proporre eventuali conferimenti e prelievi di liquidità dalle gestioni;
- svolgere attività di istruttoria su specifiche decisioni di investimento su richiesta del Consiglio di Amministrazione;
- verificare periodicamente il rispetto dei presidi adottati ai sensi della legge 9 dicembre 2021, n. 220.

Alla Commissione Investimenti il Consiglio di Amministrazione può attribuire compiti in tema di gestione delle attività di tesoreria della Fondazione.

Art. 8 – Struttura operativa interna

Nell'ambito della struttura operativa della Fondazione è attiva una funzione di supporto, coordinata dal Direttore Generale, alle decisioni del Consiglio di Amministrazione e alla attività della Commissione Investimenti, con il compito di:

- sorvegliare i rischi e le performance degli investimenti diretti, avvalendosi anche del supporto dell'*Advisor* se nominato;
- controllare l'attività dei gestori e verificarne la rendicontazione e la conformità alle istruzioni d'investimento impartite, avvalendosi anche del supporto dell'*Advisor se nominato*;
- seguire la gestione delle attività di tesoreria;
- dare esecuzione a tutte le decisioni di investimento o disinvestimento assunte dal Consiglio di Amministrazione;
- monitorare il portafoglio di partecipazioni detenute dalla Fondazione, inclusi gli investimenti strategici;
- seguire le esigenze finanziarie della Fondazione, pianificandone le necessità anche con riferimento all'attuazione dei programmi erogativi.

TITOLO III – INVESTIMENTI

Art. 9 – Composizione degli investimenti

In relazione alle finalità perseguite, il patrimonio è composto da investimenti costituenti il “patrimonio strategico” e investimenti costituenti il “patrimonio gestito”.

Il patrimonio strategico è formato dagli investimenti nella società bancaria di riferimento e da quelli realizzati in collegamento funzionale con gli scopi statutari perseguiti e gli altri investimenti definiti tali con delibera del Consiglio di Amministrazione, per la rilevanza delle finalità o per la durata dell’impiego.

Il portafoglio gestito deve avere un profilo rischio-rendimento coerente con la necessità di compensare il rischio del portafoglio strategico. Di ciò il Consiglio di Indirizzo tiene conto nella definizione delle politiche di investimento del patrimonio.

Art. 10 – Criteri di selezione degli investimenti del patrimonio gestito

Nella selezione degli investimenti, in attuazione delle politiche di impiego del patrimonio definite dal Consiglio di Indirizzo, il Consiglio di Amministrazione tiene in particolare conto i seguenti elementi:

- coerenza con le finalità della Fondazione;
- grado di rischio nelle sue diverse componenti;
- grado di redditività attesa, al netto degli oneri connessi (di natura gestionale e fiscale);
- flusso di liquidità periodico;
- grado di chiarezza e comprensibilità delle caratteristiche dell’investimento;
- grado di liquidabilità dell’investimento.

Art. 11 – Diversificazione degli investimenti

Gli strumenti finanziari che compongono il patrimonio gestito sono individuati con l’obiettivo di perseguire un adeguato grado di diversificazione complessiva, tenuto conto anche degli investimenti del portafoglio strategico.

In ogni caso, il patrimonio non può essere impiegato, direttamente o indirettamente, in esposizioni verso un singolo soggetto per un ammontare complessivamente superiore a un terzo del totale dell’attivo dello stato patrimoniale della Fondazione valutando al fair value esposizioni e componenti dell’attivo patrimoniale. Ai fini del computo del predetto limite, il valore dell’esposizione più rilevante dell’attivo patrimoniale è calcolato come media di valori nell’arco di sei mesi.

In caso di superamento della soglia massima di esposizione come sopra definita dovuta a un andamento favorevole dei prezzi di mercato, il valore dell’esposizione più rilevante è posto in osservazione per i sei mesi successivi alla data in cui la soglia è stata superata, al fine di verificare se l’aumento di valore ha carattere durevole. In quest’ultimo caso, la Fondazione dovrà predisporre un piano di rientro dandone tempestiva comunicazione all’Autorità di Vigilanza.

Nell’esposizione complessiva verso un singolo soggetto si computano tutti gli strumenti finanziari, ivi comprese le partecipazioni e gli altri possessi azionari, e ogni altra attività – rappresentata o no da strumenti finanziari – nei confronti di un singolo soggetto. Per singolo soggetto si intende una società e il complesso delle società del gruppo di cui fa parte. Inoltre la Fondazione può tenere conto di altri rapporti di connessione giuridica o economica in virtù dei quali due o più soggetti tra loro distinti sono considerati come un singolo soggetto.

Art. 12 – Gestione dei rischi degli investimenti del patrimonio gestito

La Fondazione ha un approccio prudentiale al rischio e opera affinché il suo controllo e la generazione di rendimento siano per quanto possibile bilanciati.

La Fondazione valuta i rendimenti, i rischi e le correlazioni sulla base di previsioni di lungo periodo.

Nella valutazione del rischio complessivo connesso all’insieme delle politiche di investimento in essere, il Consiglio di Amministrazione considera in particolare i rischi di:

- controparte;
- liquidabilità;
- mercato;
- valuta;

- credito;
- carattere geopolitico;
- concentrazione, tenendo conto degli investimenti strategici.

I contratti e gli strumenti derivati sono utilizzati nella gestione del patrimonio con finalità di copertura, allo scopo di proteggere il valore di singole attività e passività in bilancio dal rischio di avverse variazioni dei tassi di cambio, di indici azionari o dei prezzi di mercato, opportunamente documentate da evidenze interne della Fondazione oppure in operazioni in cui non siano presenti rischi di perdite patrimoniali.

Art. 13 – Investimenti del patrimonio strategico

Rientrano, in particolare, fra gli investimenti del patrimonio strategico la partecipazione nella società bancaria di riferimento e gli investimenti collegati alla missione (*mission connected investments*), con particolare riferimento a quelli che perseguono l'obiettivo di contribuire alla promozione dello sviluppo economico.

Nell'ambito delle proprie finalità di sviluppo del territorio, attraverso l'investimento nella società bancaria di riferimento, nel rispetto della legislazione vigente, la Fondazione persegue l'obiettivo di contribuire alla promozione dello sviluppo economico, nella consapevolezza che una istituzione finanziaria solida e radicata nei territori costituisca un volano di crescita e di stabilizzazione del sistema finanziario locale e nazionale.

La Fondazione non si ingerisce nella gestione operativa delle società partecipate, ma, esercitando i diritti dell'azionista, vigila affinché la conduzione dell'impresa avvenga nel rispetto dei valori economici e sociali che la ispirano.

La Fondazione deve trasmettere all'Autorità di vigilanza, entro cinque giorni dalla conclusione, gli eventuali patti parasociali e le loro successive modifiche, aventi ad oggetto l'esercizio dei diritti connessi alle partecipazioni detenute nella società bancaria conferitaria, dando espressamente conto che i suddetti accordi non contengono previsioni in contrasto con i principi stabiliti dall'articolo 6 del decreto legislativo n. 153/99, fermo restando quanto previsto dall'art. 25, comma 3-bis, del medesimo d.lgs. n. 153. Negli stessi termini temporali sono trasmessi gli accordi e le loro successive modifiche, in qualunque forma conclusi, da cui possa derivare l'attribuzione alla Fondazione dei diritti e dei poteri di cui all'art. 6, comma 2, del richiamato d.lgs. n. 153.

Il portafoglio strategico è oggetto di ricognizione e di attenzione sistematica per verificare il grado di rispondenza degli investimenti in essere alle finalità della Fondazione.

Gli investimenti collegati alla missione devono essere ispirati a criteri di prudenza e in ogni caso la loro realizzabilità è vincolata alla:

- capacità di generare, anche potenzialmente, rendimenti economici netti positivi;
- presenza di un livello di rischiosità in linea con quello definito per le altre classi di investimento di pari natura;
- presenza di una agevole liquidabilità almeno al termine dell'investimento e una ragionevole protezione da perdite in conto capitale.

TITOLO IV – MODALITA' DI GESTIONE DEL PATRIMONIO

Art. 14 – Modalità di Gestione del patrimonio

La gestione del patrimonio può avvenire sia in forma diretta, con il supporto della Commissione Investimenti e dell'Advisor, attraverso una apposita struttura organizzativa interna, sia in forma indiretta, mediante l'affidamento di mandati di gestione ad intermediari abilitati.

Sono di norma gestite direttamente dalla Fondazione le disponibilità liquide di tesoreria e gli investimenti costituenti il portafoglio strategico, salvo diversa determinazione del Consiglio di Amministrazione.

Le disponibilità liquide di tesoreria sono gestite direttamente secondo le modalità organizzative definite dal Consiglio di Amministrazione e con criteri di minimizzazione del rischio e di pronta liquidabilità.

Il Consiglio di Amministrazione può disporre che il patrimonio sia gestito direttamente, ove lo ravvisi opportuno per ragioni di efficienza ed efficacia, in relazione alle finalità di investimento perseguite.

In presenza di gestione diretta, la struttura interna deputata è organizzativamente separata da ogni altra struttura della Fondazione ed esercita anche le funzioni di cui al precedente art. 7, fermo restando il coordinamento da parte del Direttore Generale.

TITOLO V – PRINCIPI DI SELEZIONE DEI GESTORI E DELL’ADVISOR

Per il raggiungimento degli obiettivi posti alla gestione del proprio patrimonio, la Fondazione può avvalersi delle prestazioni professionali di intermediari abilitati, scelti con procedure trasparenti e imparziali e in base a criteri rispondenti all’esclusivo interesse della Fondazione.

Art. 15 – Principi di selezione degli intermediari abilitati

La selezione dei gestori avviene sulla base dei criteri stabiliti dal Consiglio di Indirizzo d’intesa con il Consiglio di Amministrazione, con il supporto della Commissione Investimenti e l’assistenza dell’Advisor, fra i quali assumono rilievo, per la valutazione qualitativa e quantitativa dei candidati:

- l’assetto e la solidità dell’intermediario;
- la struttura organizzativa;
- le risorse dedicate;
- la massa gestita;
- la tipologia di clientela e le politiche di rapporto con essa;
- gli strumenti di controllo dei rischi;
- l’economicità dell’offerta;
- le performance finanziarie precedenti.

Le informazioni fornite da ogni intermediario sono riclassificate alla luce di fattori di ponderazione fissati dal Consiglio di Amministrazione, in modo da ottenere valutazioni comparabili.

Nell’assegnazione dei mandati di gestione, il Consiglio di Amministrazione, verificate le proposte di almeno tre intermediari ritenuti idonei, anche in funzione delle classi di investimento, delibera l’affidamento dell’incarico nell’esclusivo interesse della Fondazione e nel rispetto degli indirizzi fissati dal Consiglio di Indirizzo.

La gestione del patrimonio non può essere affidata a intermediari nei cui gruppi ricoprano cariche o abbiano partecipazioni rilevanti o ai cui gruppi prestino consulenza i componenti degli organi o della struttura operativa interna della Fondazione, loro parenti e affini fino al secondo grado incluso, ovvero che prestino servizi finanziari ai componenti degli Organi o che versino in altre situazioni di conflitto di interessi, anche per attività svolte negli ultimi dodici mesi.

Il Consiglio di Amministrazione provvede a una valutazione periodica dei gestori selezionati e ad aggiornare la relativa lista con il supporto della Struttura operativa interna, l’assistenza della Commissione Investimenti e dell’Advisor.

Nelle disposizioni attuative del presente Regolamento, il Consiglio di Amministrazione definisce le ipotesi di conflitto di interesse rilevante ai fini della verifica dell’indipendenza dell’intermediario.

Art. 16 – Principi di selezione dell’Advisor

La selezione dell’*advisor* da parte del Consiglio di Amministrazione tiene conto fra l’altro dei seguenti elementi:

- competenza e professionalità;
- precedenti lavorativi e presenza di clientela istituzionale;
- strumenti di controllo dei rischi;
- economicità dell’offerta.

Nell’assegnazione dell’incarico il Consiglio di Amministrazione, verificate, di regola, le proposte di almeno tre consulenti ritenuti idonei, delibera l’affidamento nell’esclusivo interesse della Fondazione.

L’incarico di consulenza non può essere affidato a soggetti nei cui gruppi ricoprano cariche o abbiano partecipazioni rilevanti o ai cui gruppi prestino consulenza i componenti degli organi o della struttura operativa interna della Fondazione, loro parenti e affini fino al secondo grado incluso, ovvero che prestino servizi finanziari ai componenti degli organi o che versino in altre situazioni di conflitto di interessi, anche per attività svolte in precedenza. Il Consiglio di Amministrazione definisce, prima di avviare la procedura di selezione, le ipotesi di conflitto di interesse rilevanti ai fini della verifica dell’indipendenza dell’*Advisor*.

TITOLO VI – PRINCIPI DI MONITORAGGIO E RENDICONTAZIONE

Art. 17 – Monitoraggio

Il Consiglio di Amministrazione vigila con continuità sul rispetto da parte dei gestori del mandato di gestione conferito e controlla, in particolare, i risultati dagli stessi conseguiti, sotto il profilo patrimoniale, finanziario, di rischiosità e di rendimento, e ne verifica la coerenza con gli obiettivi della Fondazione. La Struttura operativa interna con l'assistenza della Commissione Investimenti e il supporto tecnico dell'Advisor, se nominato, fornisce al Consiglio di Amministrazione tutte le informazioni necessarie per l'attività di controllo e verifica, fermo restando la facoltà del Consiglio di acquisire direttamente dagli intermediari ogni opportuno chiarimento.

Il Collegio dei Sindaci provvede alla verifica periodica dell'adeguatezza delle procedure interne di controllo e rendicontazione dell'attività di gestione del patrimonio.

Art. 18 – Rendicontazione

Tutte le operazioni concernenti la gestione patrimoniale trovano corrispondenza nella contabilità e nel bilancio annuale della Fondazione, in conformità ai principi contabili ad essa applicabili, dando evidenza dell'impatto fiscale connesso agli impieghi effettuati. I criteri di rilevazione e di valutazione di bilancio sono coerenti con il profilo strategico o meno degli investimenti.

Nella Nota integrativa la Fondazione fornisce una adeguata, completa e trasparente informativa sugli investimenti realizzati e i risultati conseguiti, basati su un'esposizione degli strumenti finanziari a prezzi di mercato o al fair value. *Nella nota integrativa sono fornite informazioni riepilogative, di natura qualitativa e quantitativa, relative alle operazioni in derivati effettuate nell'esercizio di riferimento del bilancio e a quelle in essere alla data della sua chiusura, ivi incluse quelle incorporate in strumenti finanziari e quelle perfezionate nell'ambito delle gestioni di portafogli.*

TITOLO VII – PUBBLICITA' DEL REGOLAMENTO, DEL BILANCIO E NORMA TRANSITORIA

Art. 19 – Pubblicità del Regolamento e del bilancio

Il Regolamento per la gestione del patrimonio e il bilancio di esercizio sono resi pubblici sul sito Internet della Fondazione.

Art. 20 – Norma transitoria

Il presente Regolamento entra in vigore il giorno di approvazione delle modifiche statutarie da parte dell'Autorità di Vigilanza.

Alle situazioni in essere, sorte prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, continuano ad applicarsi le disposizioni previgenti, fatte salve quelle in tema di derivati e di diversificazione che si applicano dalla data di sottoscrizione del Protocollo d'intesa di cui in premessa. L'esposizione nei confronti di un unico soggetto superiore a quella massima definita nell'art. 1 viene ridotta al di sotto del limite previsto entro tre o cinque anni a seconda che si tratti di strumenti finanziari negoziati o meno in mercati regolamentati.

